

COMUNE DI BICCARI



REGOLAMENTO per il FUNZIONAMENTO della LUDOTECA e del CENTRO LUDICO COMUNALI

ART. 1 – Finalità Istitutive

Sono istituiti, presso l'immobile ex Edificio Scolastico sito in Via Mia Gioia, la Ludoteca e il Centro Ludico comunali, situati a piano terra, con uno spazio dedicato al gioco di 107 mq (di cui 25 mq area sala lettura/laboratori e 82 mq area ludica), priva di barriere architettoniche e dotata di adeguati servizi igienici.

La Ludoteca assicura un servizio rivolto ai bambini finalizzato alla formazione e alla diffusione del gioco e del giocattolo, in sinergia con le famiglie ed i servizi educativi e sociali; le attività previste favoriscono la crescita psicofisica, sia sul piano individuale che di gruppo, nei soggetti durante l'età evolutiva, in quanto, attraverso le esperienze ludiche, i bambini ed i ragazzi sperimentano e sviluppano le capacità cognitive, affettive e relazionali scoprendo i propri interessi ed attitudini. La Ludoteca svolge una funzione importante nel facilitare l'integrazione dei minori diversamente abili.

Promuove stage, attività laboratoriali, incontri/scambio, mostre e ogni altra attività che risulti rispondente agli interessi del pubblico a cui si rivolge, in modo da favorire la creatività, la fantasia, l'inventiva e la formazione.

Dal punto di vista pedagogico, la Ludoteca riconsegna il gioco al bambino, permettendogli di scegliere autonomamente i giochi con cui identificarsi, fantasticare e costruire, abituandoli ad una scelta del materiale ludico non mediata dagli adulti fornendo gli strumenti per una scelta del gioco corretta.

Le attività della Ludoteca:

- ATTIVITÀ DI BASE - Da effettuarsi con continuità nel tempo. Riguarda il gioco in Ludoteca .
- ATTIVITÀ PERIODICHE - Effettuabili con cadenze da stabilire e per periodi brevi di tempo. Sono da intendere: laboratorio di costruzione, giochi di gruppo a tema, ricerche sul gioco con produzione di materiali. Le attività sono limitate a un numero definito di partecipanti.
- ATTIVITÀ STRAORDINARIE - Hanno carattere di sporadicità. Si intendono iniziative in collaborazione con le scuole, attività estive e natalizie, convegni, mostre, gare di gioco. In detta tipologia rientrano anche le feste di compleanno e "a tema" organizzabili all'interno della Ludoteca a totale spesa degli utenti.

Il gioco in Ludoteca è differenziato per fasce di utenza.

Il Centro Ludico per la prima infanzia, a norma dell'art. 90 del Reg.Reg. 4/2007 successivamente modificato dall'art. 43 del Reg.Reg. 11/2015, è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e ai loro genitori, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, garantendo il diritto all'inserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all'articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici. Concorre inoltre a sostenere la coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione emotiva-affettiva, mediante lo strumento del gioco.

Si tratta di una tipologia di servizio più snello rispetto ai servizi di asilo nido perché a differenza dell'asilo nido prevede:

- una frequenza giornaliera non superiore a 5 ore;
- non è prevista la somministrazione di pasti;
- non è previsto uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano

Le unità minime funzionali o sezioni sono distinte per fasce di età omogenee (3-12 mesi; 12-24 mesi; e 24-36 mesi), in base alle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività.

Le attività del Centro Ludico:

All'interno del Centro Ludico deve essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la sezione.

Devono essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività ludico espressive e attività ricreative di grandi gruppi.

ART.2 – Obiettivi

Gli obiettivi della Ludoteca sono i seguenti:

1. Sperimentazione di esperienze di comunicazione, socializzazione ed interazione con l'ambiente;
2. sviluppo dei vari processi di apprendimento attraverso il gioco;
3. espressione della creatività;
4. educazione alle regole della convivenza, alla comprensione ed alla tolleranza;
5. acquisizione dell'autonomia, della libertà di scelta, della libera iniziativa.

Gli obiettivi del Centro Ludico sono i seguenti:

1. sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
2. cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (inferiore a 5 ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
3. formazione e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

ART.3 – Gestione

La gestione della Ludoteca e del Centro Ludico Comunali è affidata a terzi secondo le procedure previste dalla normativa vigente. In particolare, attese le dimensioni della struttura e la disposizione degli spazi, al fine di rispettare gli standard prescritti dagli artt. 89 e 90 del Reg.Reg. 4/2007 come successivamente modificato con Reg.Reg. 11/2015, le attività di Ludoteca e di Centro Ludico non potranno essere svolte contemporaneamente bensì in momenti distinti della giornata.

ART.4 – Accesso al servizio

Date le dimensioni della struttura e le caratteristiche della stessa, la Ludoteca Comunale è aperta a massimo 20 bambini dai 3 ai 10 anni d'età e il Centro Ludico è aperto a massimo n 20 bambini dai 3 ai 36 mesi; in particolare, data la conformazione della struttura, per il centro ludico possono essere attivate massimo due sezioni.

Date le dimensioni della struttura, al fine di assicurare il rispetto della normativa regionale che impone la disponibilità di una superficie interna minima per ciascun bambino, l'accesso ai servizi della Ludoteca e del Centro Ludico non può essere contemporaneo e, pertanto, è demandata alla Giunta la definizione dei distinti orari di attivazione degli stessi.

Tutti gli utenti devono essere muniti di biglietto/buono, acquistabile sia presso l'Ufficio Economato del Comune di Biccari, che presso la struttura stessa.

ART. 5 – Tariffe

Il servizio di Ludoteca e Centro Ludico, a norma del D.M. 31/12/1983, è un "servizio pubblico a domanda individuale" per il quale il Comune è tenuto a richiedere la contribuzione all'utenza, anche a carattere non generalizzato, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 55/1983. La definizione delle tariffe è rimessa, annualmente, alla Giunta Comunale.

ART. 6 – Accoglienza dei minori - responsabilità

La responsabilità degli operatori della ludoteca e del Centro Ludico, nei confronti dei minori, è assunta solo all'interno della struttura (compreso il cortile) e per le attività eventualmente organizzate all'esterno; tutti i servizi della Ludoteca e Centro Ludico devono essere coperti da polizza assicurativa di "responsabilità civile" e "infortuni".

I minori fino a dieci anni devono essere accompagnati, sia all'entrata che all'uscita, da almeno un adulto; in caso contrario i genitori devono rilasciare apposita autorizzazione.

ART. 7 – Orario apertura

L'orario minimo di apertura è definito annualmente dalla Giunta Comunale. L'orario deve essere affisso in modo visibile all'interno ed all'esterno dei locali. Lo stesso avviso deve essere affisso all'ingresso della sede del Comune c/o ufficio URP.

ART. 8 – Personale

A norma dell'art. 89 del Reg. Reg. 4/1997, come modificato dal Reg. Reg. 11/2015 *“Il servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l'integrazione di bambini stranieri immigrati. Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza di un operatore ogni 15 bambini”*.

A norma dell'art. 90 del Reg. Reg. 4/1997, come modificato dal Reg. Reg. 11/2015 *“Il personale richiesto per la organizzazione delle attività di centro ludico per la prima infanzia è il seguente: - educatori (tra cui è compreso il coordinatore pedagogico): in misura minima di 1 educatore ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i 24 mesi; di 1 educatore ogni 15 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in strutture, anche aggregate a scuole per l'infanzia, che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di età; - il personale addetto ai servizi generali: quando tali servizi vengano svolto da personale interno, e non affidati a strutture esterne, il rapporto personale – ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini iscritti. In presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore – bambino deve essere di 1 educatore di sostegno per bambino”*

ART. 9 – Regole di organizzazione

I giocattoli ed i giochi debbono essere utilizzati negli appositi locali o spazi attrezzati per il gioco.

La struttura dispone di un laboratorio e di materiali di facile consumo, che sono utilizzati per realizzare progetti e attività da concordare con gli operatori.

Per il corretto utilizzo dei giocattoli e per spiegazioni, o consigli sulla scelta, occorre rivolgersi al personale preposto.

ART. 10 Piano Annuale delle Attività

L'affidatario dei servizi predispone il Piano Annuale delle Attività che contiene:

- le modalità di inserimento ed accoglienza dei minori,
- gli obiettivi, i contenuti, i progetti che si intendono realizzare, e loro possibilità di attuazione;
- la documentazione contenente schede illustrative delle attività proposte opportunamente divise per fasce di età;
- la programmazione relativa alle modalità di partecipazione dei genitori, o altri esercenti la potestà genitoriale, all'attività ludica;
- le modalità di integrazione con le altre agenzie educative e associazioni/organizzazioni del territorio ed *in primis* con la scuola;
- le indicazioni metodologiche relative alla integrazione e alla socializzazione dei minori diversamente abili e/o in condizioni di svantaggio sociale.
- il regolamento interno, che disciplina le regole basi del funzionamento e dell'utilizzo della struttura da parte degli utenti.

“regolamento interno disciplinante le attività e le regole di accesso e di utilizzo della struttura in coerenza con le regole generali dettate dal presente regolamento.

ART. 11 - Donazioni

La Ludoteca e il Centro Ludico Comunali accettano donazioni di giochi e/o di libri in buone condizioni e rispondenti alle normative CE.

L'Uffici Servizi Sociali si riserva di scegliere solo quelli ritenuti idonei.

ART. 12 – Verifica e valutazione

L'Amministrazione Comunale, mediante il Servizio Sociale verificherà e valuterà la conduzione e i risultati delle attività che si svolgono nella Ludoteca e nel Centro Ludico Comunali. I genitori possono,

qualora lo ritengano opportuno, inoltrare al Servizio Sociale Comunale, accorgimenti, consigli, osservazioni sul funzionamento della stessa.

ART. 13 – Collaborazione con le scuole

La scuola, per il ruolo che svolge, è sempre più un luogo di socializzazione; per molti alunni rappresenta un'occasione unica di amicizia. Per questo, con lo scopo di favorire la buona riuscita del progetto ci si avvale della collaborazione della scuola.

ART.14 – Norme Finali

Per quanto non è espressamente contemplato in tale regolamento si fa riferimento alle norme di legge.

ART.15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, a norma dell'art. 9 comma 4 del vigente Statuto Comunale, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore dopo tale pubblicazione.